

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2020

Premesse

La nuova contabilità armonizzata secondo il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.mi., prevede la nota integrativa al bilancio di previsione, quale relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

La nota è redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale nel nuovo sistema di bilancio adottato per gli enti locali, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione, (DUP).

Stante gli ampi contenuti del DUP, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione, presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

1. le novità più significative della nuova programmazione;
2. Sintesi della previsione delle Entrate e delle Spese;
3. criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo;
4. Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
5. Quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione e loro utilizzo;
6. Il fondo pluriennale vincolato (FPV);
7. Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità e dei limiti di indebitamento;
8. Nuova concezione contabile del Bilancio Pluriennale;
9. Partecipazioni dell'Ente;
10. sito Web Istituzionale;
11. Analisi delle entrate e delle spese non ricorrenti;
12. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento.

1. LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

Le novità più significative che riguardano la programmazione e il nuovo assetto contabile sono di seguito riportati:

- l'introduzione del principio di competenza finanziaria "potenziata", sulla base del quale le obbligazioni attive e passive sono imputate nell'esercizio in cui vengono a scadenza, fermo restando che le stesse devono essere rilevate nel momento in cui sorgono;

- l'integrazione nel bilancio triennale delle previsioni di cassa, limitatamente al primo esercizio considerato; - il bilancio di previsione ha un orizzonte temporale triennale. Non esistono più il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale ad esso allegato;

- individuazione del programma come unità di voto del bilancio di previsione, con una conseguente distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale", che resta il PEG; - la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica con il Documento Unico di Programmazione triennale;

- costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato;

- diverse attribuzioni in materia di variazioni di bilancio. Per quanto riguarda il DUP si deve precisare che il principio della programmazione allegato al D.lgs 118/11 e s.m.i., prevede un rilevante anticipo dei tempi di programmazione;

il DUP è proposto ogni anno da approvare prima della approvazione del bilancio, dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale che adotta la conseguente deliberazione di adozione.

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti allegati al 28 febbraio 2017 e che con protocollo di intesa di finanza locale 2017: "Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2017" firmato in data 23-2-2017 è stato differito al 31-03-2017 il termine di deliberazione di approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2017-2019.

La principale novità riguarda il sistema di classificazione del bilancio sia per la parte entrata sia per la parte spesa.

a) Le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- TITOLI, in base alla fonte di provenienza dell'entrata;
- TIPOLOGIE, in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
- CATEGORIE, in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. L'unità elementare, ai fini del voto, del bilancio preventivo parte entrata, è rappresentata dalla tipologia anziché dalle risorse, come nel precedente schema di bilancio.

b) Le spese sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- MISSIONI, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

- PROGRAMMI, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni;

- TITOLI, in base agli impieghi delle spese;

- MACROAGGREGATI, in base alla natura economica della spesa. L'unità elementare, ai fini del voto, del bilancio preventivo parte spesa è rappresentata dal programma anziché dagli interventi, come nel previgente schema di bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Con riferimento alle Competenze degli organi istituzionali:

a) Il Consiglio comunale approva:

- il bilancio di previsione triennale ed i relativi allegati;
 - le variazioni al bilancio di previsione per la parte entrate variazioni alle previsioni di titoli e tipologie; per la parte spesa variazioni alle previsioni di missioni e programmi.
- b) La Giunta comunale approva;
- il Piano Esecutivo di Gestione;
 - le variazioni compensative tra categorie della medesima tipologia di entrata; - le variazioni compensative tra macroaggregati del medesimo programma;
 - le variazioni agli stanziamenti di cassa (di entrata e di spesa) e al fondo di riserva.
- c) I Responsabili di Area approvano:
- le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria;
 - le variazioni compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.

2 SINTESI DELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Per quanto riguarda la previsione delle entrate e la loro quantificazione negli esercizi 2017/2019, si rinvia al paragrafo del DUP 2017/2019 allo specifico paragrafo nella Sezione Operativa: "Analisi delle risorse", ove si riportano nel dettaglio le previsioni delle entrate, sia di natura corrente che in conto capitale, previste per il finanziamento dei programmi di spesa del bilancio 2017/2019.

In particolare sono dettagliati i tributi comunali

La Giunta propone al Consiglio Comunale **la conferma delle aliquote dei tributi IMIS**, tariffe consumo acqua e fognatura riviste definitivamente nelle misure di seguito elencate nel dettaglio:

GETTITO IMIS

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS gett. stimato	€ 316.000,00	€ 316.000,00	€ 316.000,00

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALiquOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA	DEDUZIONE IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze (esclusi A/1, A/8 e A/9)	0,00%		

Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9	0,35%	340,53	
Abitazione in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) comprovato da contratto di comodato registrato esclusa categoria A/1, A/8 e A/9	0,00%		
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

RECUPERO EVASIONE IMIS

L'attività di accertamento che si svolgerà in materia di IMIS , e quindi sul recupero, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Gettito da lotta all'evasione	€ 2.732,00	€ 2.732,00	€ 2.732,00

GETTITO IRPEF da dichiaraz. redditi censiti

La Legge finanziaria del 2006 lo Stato Italiano ha introdotto un meccanismo per il quale il cittadino contribuente può vincolare una parte della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - il 5 per mille - e destinarlo a Enti che svolgono attività socialmente utili. Per il cittadino destinare il 5 per mille è un gesto volontario e consapevole che non ha costi aggiuntivi. Il contribuente obbliga lo Stato ad indirizzare il gettito dell'imposta per finalità prescelte individualmente. Se non si firma lo Stato comunque tratterà per sé tale somma. Questa previsione dipende dal sostegno che il cittadino vuole dare al Comune apponendo volontariamente attraverso la firma del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Gettito irpef da dichiaraz. redditi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla ditta I.C.A. S.r.l., a partire dal 01.01.2018.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 1.400,00 per il 2018

€ 1.400,00 per il 2019

€ 1.400,00 per il 2020

TASSA PERMANENTE OCCUPAZIONI SPAZI PUBBLICI

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 1.780,00 per ognuno degli anni 2018-2019 e 2020, sulla base delle tariffe in vigore e stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2017

TASSA OCCUPAZIONI TEMPORANEA SPAZI PUBBLICI

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Tassa occ. Temporanea spazi pubb.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00

ENTRATA FIGURATIVA 4 REG.R.S.U.

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Entrata figurativa art. 4 reg. R.S.U..	€ 774,00	€ 774,00	€ 774,00

ENTRATA RUOLI PEGRESSI .

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Incassi ruoli pegressi	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA:

Per Le famiglie di Ton, dove spesso i genitori lavorano entrambi, hanno l'esigenza di trovare soluzioni concrete che abbiano orari flessibili e spazi idonei, si è istituito a partire dal 1-1-2018 il servizio di Tagesmutter.

Con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 7-12-2017 si è approvato il relativo regolamento comunale a sostegno del servizio di nido familiare -Tagesmutter.

Si evidenzia il seguente contributo Provinciale per la gestione del servizio Tagesmutter

ENTRATA	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Contributo PAT servizio Tagesmutter	12.500,00	€ 12.500 ,00	€ 12.500,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate le entrate relative ai servizi rilevanti

idrico integrato fognatura : previsione € 24.200,00; anno 2018 -2019-2020
idrico integrato acquedotto previsione € 67.100,00; anno 2018 -2019-2020
servizio depurazione acque: previsione € 30.000,00; anno 2018-2019-2020

1. le tariffe del servizio acquedotto in vigore dal 01.01.2018 nelle seguenti misure:

TARIFFA BASE UNIFICATA= € 0,43

1. USO DOMESTICO

		FASCE DI CONSUMO ANNUALE		TARIFFA
		Da mc	A mc	Euro/mc
a)	Tariffa	0	150	0,30
b)	Tariffa base	150	250	0,43
c)	Tariffa p1	250	500	0,44
d)	Tariffa p2	500	oltre	0,49

Quota fissa utenti domestici € 41,82.=

2. USO NON DOMESTICI

		FASCE DI CONSUMO ANNUALE		TARIFFA
		Da mc	A mc	Euro/mc
a)	Tariffa base	0	250	0,43
b)	Tariffa p1	250	500	0,44
c)	Tariffa p2	500	1000	0,46
d)	Tariffa p3	1000	oltre	0,57

Quota fissa utenti non domestici €. 83,64.=

3. USO ALLEVATORI

		FASCE DI CONSUMO ANNUALE		TARIFFA
		Da mc	A mc	Euro/mc
a)	Tariffa base	0	oltre	0,22

Quota fissa utenti allevatori €. 20,91.=

2. le tariffe del servizio di fognatura in vigore dal 01.01.2018 nelle seguenti misure:

A) SERVIZIO DI FOGNATURA – UTENZE CIVILI Euro = 0,22 mc

A.1 quota fissa utenti civili Euro = 13,75

B) SERVIZIO DI FOGNATURA – UTENZE PRODUTTIVE: valore di “f” = Euro 0,22/ mc

ENTITA' DELLO SCARICO IN MC	VALORI DI “F” EURO
V minore o = 250 mc/ anno	59,39
250 – 500	88,31
501 - 1000	103,81

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PREVISIONI PER IL 2018 - 2019 -2020

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

proventi vendita energia elettrica GSE :	€ 10.000,00;
Proventi fabbisogno energetico Rocchetta	€ 50.000,00
Proventi consorzio Lovernatico	€ 25.000,00
fitti attivi di fabbricati	€ 1.240,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 10,00 per le annualità 2018-2020, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

3. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo:

Con riferimento alle previsioni di spesa si rinvia al paragrafo "Evoluzione degli stanziamenti di spesa" e a "Investimenti previsti nel triennio"

In particolare si evidenzia quanto segue :

- le spese correnti comprendono tutte le spese di carattere permanente che debbono prevedersi in bilancio per continuare a garantire i servizi alla cittadinanza mantenendo il livello qualitativo e di efficienza dei servizi in essere (personale e oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di trasferimenti correnti e tributi, accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fondo di riserva);
- per le spese di personale alla luce dello schema di bilancio di Previsione Finanziaria 2018/2020, è prevista l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dipendente - categoria C Base nel caso consentito dalla normativa.(staff del Sindaco/Giunta)

In generale per quanto riguarda la spesa del personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi" anche di tipo economico contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono garantiti dall'attuale personale sottodimensionato, in quanto il Comune di Ton ha alle dipendenze 4 persone per gli uffici e due per il cantiere comunale, laddove la pianta organica prevede n. 13 unità, a cui viene richiesto sempre più maggior impegno e collaborazione. Per il Comune di Ton sussiste la sostanziale impossibilità ad assumere in base alla pianta organica, in quanto le norme della finanza locale non lo permettono.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: "Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato.". A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016 ha fissato che per il Comune di Ton che l'obiettivo di riduzione della spesa sia di € **54.400,00** (teorico 77.891,00) vedi del. GC 104 DD 12-9-2016 da conseguire nel triennio 2017-2019 e l'aggregato di spesa sul quale operare tale riduzione è rappresentato dalla ex Funzione 1 del vecchio ordinamento contabile, ora Missione 1. La verifica del raggiungimento di tale obiettivo viene effettuata prioritariamente sull'andamento dei pagamenti contabilizzati nella funzione 1 della spesa corrente, desunta dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012.

Nel dettaglio si rinvia al paragrafo relativo alla "Programmazione del fabbisogno del personale periodo 2018/2020;

- gli investimenti relativi al periodo 2018/2020 sono dettagliati nella Sezione Operativa del DUP 2018/2020 al paragrafo "Investimenti previsti nel triennio" e "programma delle Opere Pubbliche 2018/2020".

4 COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.lgs 118/11 e s.m.i., ha iscritto in previsione le entrate integrali, per l'intero importo del credito, anche nell'ipotesi di una possibile dubbia e difficile esazione. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando pertanto una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nell'esercizio 2018 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70% , a seguire è previsto nel 2018 l' 75% e dal 2020 pari almeno al 85%. (nel 2021 al 95% e dal 2022 al 100%)

Individuate innanzitutto le categorie di entrata di dubbia esigibilità si è calcolato per ciascuna di esse la media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2012 al 2016, secondo le tre modalità previste dal principio contabile. Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice).

In allegato alla presente e per ogni singola tipologia di entrata è riportata la relativa scheda di calcolo.

5 QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E LORO UTILIZZO

Con atto di Consiglio n. 50/2017, dd. 07-6-2017 il Comune ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 con la determinazione dell'avanzo di amministrazione per €. 430.261,90.-

Tale risultato di amministrazione così determinato, è stato suddiviso come segue

- € 3.058,00 parte accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità.-
- €. 8.942,94 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili;
- €. xxxx per vincoli derivanti da trasferimenti;
- €. xxxx per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
- €. Xx per vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- €. 38.135,75 quota disponibile per investimento;
- €. 380.125,21 parte disponibile per differenza

L'avanzo di Amm. 2016 è stato applicato nell'esercizio 2017, per il finanziamento "Ampliamento caserma VV,FF" in conto capitale per euro 244.999,47.- utilizzando l'assegnazione degli spazi finanziari per l'anno 2017 a fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

In particolare il FPV se previsto in parte corrente si fa riferimento alle voci relative a quegli istituti retributivi del personale erogabili a consuntivo delle attività nell'esercizio successivo.

Con riferimento agli investimenti iscritti nel bilancio 2017/2019 non sono previsti stanziamenti di spesa del FPV.

Per l'elenco analitico delle spese coperte da FPV , di parte corrente, si rinvia al DUP 2018/2020.

FONDO RISCHI

1. FONDO RISCHI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale contenziosi che presentino tale rischio.

7. TASSO DI DELEGABILITA' E INDEBITAMENTO

L'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 735, dell'art. 1, della legge 147/2013, stabilisce nel 10% il limite di indebitamento a decorrere dall'anno 2015.

Nell' anno 2015 si sono estinti tutti i mutui contratti dal Comune di Ton.

Nel 2018 non è prevista, l'assunzione di mutui .

Il tasso di delegabilità del nostro ente previsto negli esercizi del pluriennale 2018/2020, è il seguente:

2017 -10% 2018 - 10 % - 2019- 10%.

Il bilancio finanziario 2018-2020 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2018 risulta essere pari ad € 0,00 a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

Si rinvia alle tabelle in allegato alla presente nota, di dettaglio del limite di indebitamento per ciascun esercizio e alla relazione contenuta nel DUP.

Si precisa inoltre che l'ente non ha e non prevede il ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8 .IL BILANCIO PLURIENNALE

Con la nuova contabilità il bilancio pluriennale assume un'importanza senz'altro maggiore rispetto al passato, da ricondurre alle seguenti circostanze:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio pluriennale, non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- il nuovo principio contabile, in base al quale accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiede maggiormente di impegnare sul bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale è stato costruito a legislazione vigente per cui:

- tiene conto ex fim in parte corrente con i relativi riflessi sul pluriennale;

PER QUOTA EX FIM ANNO 2016
DELIBERA G.P. 1978 DD. 11-11-2016 solo per investimento

PER QUOTA EX FIM ANNO 2017
DELIBERA G.P. 2314 DD. 16-12-2016

Ancora da utilizzare nel 2018 euro 66.630.21

Protocollo d'intesa 2017 finanza locale – Fondo degli investimenti programmati per i comuni
Per la parte Utilizzata in parte capitale: per investimenti con vita utile almeno di 10 anni

Per la parte corrente su 162.332,00 ASSEGNATI PER il 2018, del. G.P. 2167 dd. 14-12-2018, si può utilizzare una quota pari al 40% cioè 64.932,00.

Nel 2018 detta quota di euro 64.932,00 sarà ridotta di norma rate non inferiori a 10 a partire dal 2018 per l'importo pari alle quote di mutuo (75.933,64 RIMBORSO ANTICIPATO -) con Bim estinti anticipatamente nel 2015.-

QUOTE BUGET ANNO 2011-2015	applicata	nel 2018	euro 32.558,27
Quota buget 2016	applicata	nel 2018	euro 57.708,00
Quota buget 2017	applicata	nel 2018	euro 51.486,00

Con deliberazione 334 dd 2-3-2018 la G.P. ha disposto la concessione della quota integrativa del buget 2018 che va a sommarsi a quelle già concesse nel 2016 e 2017 con delib. 722/2016 e 545/2017.

Quota buget anno 2018 rimane interamente da applicare al bilancio 2018 in euro 69.006,00

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 7.500,00 per l'anno 2018, in € ... zero per l'anno 2019 e in € zero per l'anno 2020

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

- il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 70% nel 2017 e al 85% nel 2018 e % nel 2019 al 95%
- il fondo pluriennale vincolato in entrata tiene conto delle somme accertate e non impegnate nell'esercizio precedente; nel bilancio 2018-2020 non sono previsti stanziamenti né di spesa né di entrata.
- gli equilibri di bilancio non prevedono nel 2018 l'utilizzo degli oneri concessori a finanziamento della parte corrente nel limite previsto dalla normativa.

9. PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Con riferimento alle partecipazioni possedute dal Comune di Ton , e la loro relativa quota di partecipazione, si rinvia alla sezione "Quadro delle condizioni interne dell'Ente: al paragrafo "Organizzazione e modalità di gestione dei servizi - Società di capitali". I bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali, sono consultabili nel relativo sito internet istituzionale.

RAGIONE SOCIALE	DATA INIZIO	% PARTECIPAZIONE
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	30.10.1996	0,42%

ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A.	25.10.2011	3,56%
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	29.11.2011	0,124%
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.	31.07.2008	0,012%
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	27-11-2002	0,0080%
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON Società cooperativa	25-10-2004	0,19%

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo partecipazioni in Società che presentino un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, al momento questo fondo non è stato costituito.

Le società partecipate direttamente hanno approvato il bilancio 2015. Non sono previsti nel bilancio 2018 accantonamenti per perdite di società partecipate dell'anno precedente .

10 ELENCO SITI WEB ISTITUZIONALI

Ai sensi dell' "Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione In vigore dal 12 settembre 2014 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet delle società indicate nell'elenco.

Sul sito web del Comune di Ton sono disponibili i dati dei bilanci delle società partecipate.

<http://www.comune.ton.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Dati-societa-partecipate-anno-2016>

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto il 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dei trasferimenti da mutui e altri finanziamenti vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui E finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione di parentesi derivanti
- d) da entrate straordinarie non aventi natura ricorrenti accertate rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità principio (3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali ; (fondi spesi e rischi)

La proposta del bilancio in corso di approvazione viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2017 ed al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2017 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2018-2020 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

A risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	430.261,90
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	4.072.074,99
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	1.739.956,95
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	6.003.675,13
(-)	Riduzione di residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	238.618,71
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione di residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	238.618,71
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata (2)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	3.058,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	B) Totale parte accantonata	3.058,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	8.942,94
	C) Totale parte vincolata	8.942,94
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	38.135,75
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	188.482,02
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo di amministrazione presunto	0,00

11 .ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI.

In allegato alla presente, come dettato dal principio contabile 4/1, si presentano il quadro delle entrate e delle spese, non ricorrenti.

In particolare il principio contabile evidenzia anche quali le entrate e spese debbano essere obbligatoriamente indicate.

Con riferimento agli investimenti sono iscritte tutte le spese 2018/2020, escluso i Fondi e la restituzione di oneri concessori

In allegato alla presenta nota è il dettaglio di entrate e spese non ricorrenti previste nel periodo 2018/2020.

ENTRATE NON RICORRENTI 2018 2019 2020

Le entrate non ricorrenti vengono evidenziate nell' allegato al peg degli enti locali entrate per titoli , tipologie e categorie previsioni di competenza 2019 2020 2021

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l' [allegato 7 al d.lgs. 118/2011](#) precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) le accensioni di prestiti;
 - g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;
-
- Il punto 9.11.3 del principio contabile della programmazione, allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si occupa di entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) gli eventi calamitosi,
 - d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) gli investimenti diretti,
 - f) i contributi agli investimenti.

Avuto riguardo la lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza quale entrata non ricorrente, il problema che potrebbe porsi riguarda un

eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente.

SPESE NON RICORRENTI tot. 48.716,00

Nel bilancio di previsione 2018/2020 sono state iscritte spese non ricorrenti -

- Spese per assunzione dipendente a TD euro 26.816,00 cap. 7-8-9-
- Spese difesa legali in giudizio cap. 300 euro 5.000,00
- Pubblicazione PRG Cap. 1375 euro 1.000,00
- Spese relative alle elezioni degli organi di governo e referendum- statistiche e censimenti cap. 365-366-367-370-371 euro 14.100,00
- Canone area parcheggi P2 commerciale ultima annualità cap. 2213 euro 1.800,00

ENTRATE NON RICORRENTI TOT. 21.458,00.-

CAP. 7 Accertamento imposta immobiliare semplice euro 2.732,00

Cap. 377 gettito irpef euro 50,00

CAP. 65 incassi ruoli pregressi euro 10,00

CAP. 142 Fondo Perequativo (Imu agricole Energia elettrica foreg 15 sostit.

Maternità rimborso cariche politiche) non ricorrente euro 1.396,00 (stanziamento 17.743,00 -€. 1.396,00 pari allo 7,87% dello stanz.)

Cap. 350 sanzioni amministr. A carico famiglie. euro 1.800,00

Cap. 4001 sanzioni amministr. A carico amm-.pubbl. euro 120,00

Cap. 4002 sanzioni amministr. A carico imprese . euro 120,00

Cap. 4003 sanzioni amministr. A carico violazioni ordin.. euro 120,00

Cap. 4009 sanzioni amministrative in materia urbanistica euro 1.000,00

Cap. 370 sanzioni codice della strada euro 10,00

Cap. 740 rimborso per elezioni e censimento e statistica euro 14.100,00

Le spese correnti non ricorrenti, per la parte non finanziata dalle entrate non ricorrenti, vengono finanziate dalle entrate correnti per un totale di euro 27.258,00

12. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Nel dettaglio degli investimenti programmati con i relativi finanziamenti nel triennio 2017/2019 si rinvia all'apposita sezione del DUP.

Nell' ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi con ricorso all'indebitamento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall' Ente in favore di Enti e di altri soggetti :

N E G A T I V O Il Comune di Ton, non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in Bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati che includono una componente derivata.

Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi agli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Il Prospetto relativo ai contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi internazionali e alle spese per funzioni delegate dalla Regione evidenziano tutti i valori pari a zero-

Novità in materia fiscale : IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo

dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

I FONDI DI RISERVA .

Fondo di riserva – cap. 2705

in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Spese correnti previste euro 1.250.346,44 x 0,30 % = euro 3.751,03 ANNO 2018

Spese correnti previste euro 1.049.190,00 x 0,30% =euro 3.147,57 anno 2019

Spese correnti previste euro 1.049.190,00 x 0,30% = euro 3.147,57 anno 2020

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater

Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio.

Fondo di riserva di cassa cap. 2329

0,2 % calcolato sulla cassa (di competenza + residui)delle spese finali cioè del I e del II titolo del bilancio 2018 da valorizzare sullo stanziamento di cassa.

Cassa previsione 2018 I TITOLO 1.250.346,44

Cassa previsione 2018 II Titolo 5.602.803,23

TOTALE 6.853.149,67 Calcolo il 0,2% totale euro 13.706,29

ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 43 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale facoltà è prevista ad oggi per il 2018, per cui le verifiche sono state compiute facendo riferimento ai tre dodicesimi.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.